

MEGA IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA NELLA TUSCIA PIAN DI VICO – TUSCANIA

PREMESSA

Il caso di Pian di Vico e della Tuscia in generale è emblematico e rappresentativo della circostanza che vaste porzioni territoriali classificate agricole possono essere sacrificate ad una progettazione di notevole impatto sul territorio legittimata da una sostanziale carenza normativa.

Le zone interessate (San Giuliano, Formicone, Formiconcino) hanno infatti una particolare valenza sia di carattere storico archeologico-monumentale come descritto nel dossier che segue, sia per la tutela della biodiversità essendo siti storici di nidificazione dell'Albanella minore, specie di particolare interesse comunitario.

La norma derogatoria dettata dall'art. 12, settimo comma, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, introdotta per consentire in via eccezionale la costruzione in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per loro natura, sarebbero incompatibili con la predetta destinazione, non riceve nell'attuale sistema normativo adeguato contemperamento con l'esigenza di sottrarre all'insediamento di impianti di considerevoli dimensioni porzioni di territorio agricolo che meritino particolari attenzioni per la loro specificità o perché connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio.

La limitazione del consumo di suolo ed il riutilizzo di aree degradate, così come una progettazione legata alle specificità dell'area in cui realizzare l'intervento, rimangono dichiarazioni di principio della normativa statale e negli stessi termini vengono recepite in quella regionale. Tali obiettivi sono peraltro ulteriormente minimizzati dai criteri indicati dal D.M. 10 settembre 2010, nel quale si pongono limitazioni di carattere generale alla individuazione da parte delle regioni dei siti non idonei alla installazione degli impianti, con particolare riferimento alle aree agricole (v. paragrafo 17 e Allegato 3).

L'obiettivo di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata (burden sharing) si traduce di fatto nell'attribuire alle programmazioni regionali una funzione meramente ricognitiva dei vincoli esistenti, oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico (v. PER Lazio del 2017).

Al di fuori delle aree considerate critiche, sensibili e/o vulnerabili, comunque ricadenti nella fattispecie già oggetto di tutela (beni ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico, aree protette, siti inclusi nella rete Natura 2000, etc.) la normativa statale e regionale non prevede strumenti efficaci finalizzati alla salvaguardia di tali porzioni territoriali che costituiscono una componente fondamentale del paesaggio direttamente tutelato dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, e dalla Convenzione europea del paesaggio.

Tali profili emergono dall'analisi della normativa statale e regionale del Lazio sugli impianti fotovoltaici a terra che per completezza si riporta a seguire nell'allegato 1).

DOSSIER 2019

Alle porte della cittadina d'arte di Tuscania (Vt), nella località di Pian di Vico (situata in direzione di Montalto), nel mese di Febbraio del 2019 è stata autorizzata la costruzione di un imponente **impianto fotovoltaico a terra** di 150 MW, progettato dalla DCS Srl, il quale andrebbe a ricoprire un'area estesa su circa 246 ettari.

La zona interessata è caratterizzata dal tradizionale paesaggio della rotazione colturale (soprattutto produzione di cereali, ortaggi, foraggio, pascolo ovino), pressoché integro, nel quale è perfettamente leggibile la successione storica degli insediamenti e degli utilizzi del territorio, nella quale spiccano le seguenti fasi: boschiva a querceto e sughera, principale rifugio della fauna locale che si sposta lungo tragitti di coltivi e di pascoli che verrebbero deturpati o sostituiti proprio dalla presenza fisica degli impianti fotovoltaici a terra con e delle loro strutture e recinzioni industriali. Affacciato sul mare distante e la Maremma, un intero paesaggio antico (grotta Caprara e Pian di Vico) sul tracciato della Via Clodia (secondo Montuori), tra i più belli del centro Italia, verrebbe sostituito dall'impianto fotovoltaico. Un'opera di quelle dimensioni è per essenza immitigabile visto che sostituisce il paesaggio in oggetto.

- **l'incastellamento medievale**, con la torre di Castel d'Arunto affacciata sui terreni dell'impianto;
- **il latifondo dello Stato Pontificio**, con il borgo rurale di origine settecentesca di Pian di Vico, da cui il toponimo, che verrebbe essenzialmente circondato da pannelli fotovoltaici;
- **l'appoderamento** della riforma agraria e delle bonifiche degli anni Cinquanta del Novecento; interessanti episodi moderni sono anche **due tabacchifici storici** nei vicini pressi del perimetro dell'impianto.

Vanno sottolineati anche il **valore produttivo** del pianoro dove si ubica l'impianto, irriguo e completamente dedito alle attività agricole, nonché quello **naturalistico**, dato che il pianoro è delimitato a Est e Ovest da due fossi con corsi d'acqua e rispettive fasce boschive. A nord-est del pianoro, al confine del progettato impianto, vi è un'ampia area boschiva a querceto e sughera, principale rifugio della fauna locale che si sposta lungo tragitti di coltivi e di pascoli che verrebbero deturpati o sostituiti proprio dalla presenza fisica degli impianti fotovoltaici a terra con e delle loro strutture e recinzioni industriali. Affacciato sul mare distante e la Maremma, un intero paesaggio antico (grotta Caprara e Pian di Vico) sul tracciato della Via Clodia (secondo Montuori), tra i più belli del centro Italia, verrebbe sostituito dall'impianto fotovoltaico. Un'opera di quelle dimensioni è per essenza immitigabile visto che sostituisce il paesaggio in oggetto.

IL PAESAGGIO DI PIAN DI VICO, FORMICONE E SAN GIULIANO

L'area che si estende fra il Pian di Vico e le località contermini, anch'esse sedi di antichi latifondi che traggono il toponimo (**Formicone** e **San Giuliano**) dai relativi insediamenti storici, è una delle più interessanti del Comune di Tuscania.

La zona di Pian di Vico, Formicone e San Giuliano, in cui si alternano aree pianeggianti e collinari, è caratterizzata da ampi spazi rurali aperti verso il mare, dove si collocano le testimonianze storiche: nel complesso **conserva integri tutti i tipici elementi paesaggistici della campagna laziale** e in generale della sua evoluzione attraverso le epoche, tanto che non solo è riconosciuto come **paesaggio di valore "identitario"** per il Lazio, ma è anche stato catalogato nell'ultimo Ptp (ancora in fase di approvazione), come **"Paesaggio agrario di notevole valore"**.

Oggi questo paesaggio esprime tutta la produttività agro-silvo-pastorale unita ai valori estetici e

potenzialmente turistici di una campagna dall'elevata naturalità.

Tuttavia quest'area, di circa 62 kmq, corrispondente al 29,7 % del territorio comunale di Tuscania, è rimasta esclusa da una recente delibera che sembrerebbe invece tutelare dagli impianti energetici il resto della zona del Comune. Ricordiamo che i megaimpianti di più di qualche ettari sono per essenza immitigabili perché sostituiscono un paesaggio che sarebbe altrimenti disponibile alla contemplazione.

L'ITER AUTORIZZATIVO DELL'IMPIANTO DI PIAN DI VICO

Il progetto della DCS per Pian di Vico ha ricevuto recentemente una **VIA Positiva** dalla Regione Lazio ed è stato **autorizzato anche dal Comune di Tuscania** in fase di conferenza dei servizi. Tuttavia il progetto ha riscontrato il parere negativo del **Mibac** che, tramite la Soprintendenza all'Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Area metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale (4 febbraio 2019), lo ritiene *“non compatibile con il contesto di riferimento, per estensione, tipo, materiali”*, e *“non compatibile con la tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e agricolo”*. Tale conclusione è stata trasmessa, oltre alla società proponente, anche alla Regione Lazio e al Comune di Tuscania.

Hanno infine espresso posizione contraria al progetto fotovoltaico di Pian di Vico, e in generale a questo tipo di impianti, anche:

- Coldiretti (*cfr. <http://www.tusciaweb.eu/2018/12/no-al-fotovoltaico-nelle-aree-agricole-produttive/>*).
- Lipu (*cfr. http://www.viterbonews24.it/news/fotovoltaico-selvaggio-in-provincia-di-viterbo_92261.htm*).
- Gruppo di Intervento Giuridico (*cfr. <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2019/02/04/lo-scempio-annunciato-della-tuscia/>*).
- L'associazione locale Assotuscania (*cfr. <http://www.assotuscania.it/>*).
- Italia Nostra Onlus (*Italia Nostra - audizione Regione Lazio*)

PIAN DI VICO: SOLO LA PUNTA DI UN ICEBERG

Il progetto di Pian di Vico di Tuscania, nonostante sia è quello il cui iter autorizzativo appare in fase più avanzata, non è tuttavia l'unico: infatti, sul sito web della Regione Lazio compare una lunga lista di progetti per mega impianti fotovoltaici destinati alla medesima zona compresa fra Tuscania e Montalto di Castro.

Dal protocollo regionale (in data 19-2-2019) i progetti presentati e sottoposti alla procedura di via:

1. Tuscania 150,00 MW - DCS srl
2. Montalto di Castro 90,00 MW - CFR srl
3. Tuscania 17,28 MW - Limes I srl
4. Tuscania 21,59 MW - Limes II srl
5. Montalto di Castro 54,20 MW - Camposcala srl
6. Tuscania 70,00 MW - Solar Italy I srl
7. Tuscania 82,00 MW - Solar Italy II srl
8. Montalto di Castro 112,00 Solar Italy III srl
9. Montalto di Castro 113,50 Solar Italy IV srl
10. Tessennano (VT.Loc. Macchione), 20,160 MWp LIMES 10 SRL

11. Tessennano (VT Loc. Riserva), 35,424 MWp, LIMES 15 SRL

TOTALE: 11 progetti - 710,48 MW = 1200 ettari = 12 kmq = 120.000.000 di mq.

Altri progetti sono stati presentati a Viterbo, nei pressi del sito archeologico di Castel d'Asso, a Canino e a Tarquinia. A questi vanno aggiunti gli impianti di

12 Tessennano (VT Loc. Macchione), 20,160 MWp, LIMES 10 SRL

13 Viterbo (località Cipollaretta- confine est di Toscana), 81,9 MWp , CFR SRL

Ora moltiplicando per i MW impegnati il valore di *1MW prodotto = 1,65 Ha di terreno occupato*, si hanno circa 95 ettari totali per Tessennano e ben 135 ettari al confine tra Toscana e Viterbo per l'impianto della CFR SRL.

Quindi altri 230 ettari da sommare ai 1200 ettari già registrati!

Si configura quindi una vera e propria **repentina metamorfosi** dell'intero territorio della Maremma Viterbese, da agricolo a industriale. Chiaramente, le radicali e rapide trasformazioni di un'area tanto vasta non evitano il presentarsi di serie **ripercussioni** in ambito non solo economico ma anche sociale.

Ma in primo luogo, di fronte ad una serie di progetti la cui realizzazione comporterebbe trasformazioni di tale entità, mancano un'**adeguata informazione** e i **dovuti dibattiti pubblici** che coinvolgano la popolazione residente e quella che ha investito nelle vocazioni naturali e consolidate di questo territorio, il cui assetto economico e sociale all'oggi si basa sull'intreccio fra agricoltura e attività turistiche e culturali.

Se dunque la totale e drastica alterazione del territorio di Toscana e dell'intera Maremma Viterbese dovesse realizzarsi, ingenti ed irreparabili sarebbero i danni a chi ha (spesso già da molti anni) investito nelle risorse, nelle vocazioni tradizionali, nel pregio - dato dalla presenza di siti come Vulci o dalla stessa Toscana – e nell'integrità del contesto paesaggistico, annualmente celebrato da numerose istituzioni che affermano di voler tutelare e promuovere - e non improvvisamente cancellare - queste stesse vocazioni.

Mentre dunque il fotovoltaico potrebbe essere realizzato in superfici e contesti più utili, sostenibili e vantaggiosi, è viceversa chiaro che Vulci, il centro storico di Toscana e i loro paesaggi non possono essere semplicemente spostati altrove, essendo essi beni unici e non riproducibili della Nazione che, di conseguenza, come prescritto dall'Art. 9 della Costituzione italiana, abbiamo il dovere di conservare per le generazioni presenti e future.

CRITICITÀ DEL FOTOVOLTAICO A TERRA

In vista di progetti della portata di quello di Pian di Vico è opportuno riflettere sulle criticità ormai rilevate nel corso degli ultimi dieci anni da una sempre più folta letteratura scientifica che invita alla prudenza prima di lanciarsi in una politica di consumo di suolo massiccio. L'impatto globale sui ecosistemi e la biodiversità nonché il clima delle politiche attuali basate sulla crescita. Vista che la Commissione Europea si propone di istituire una politica mirata per garantire la difesa del suolo nella sua globalità,¹ di promuovere la salvaguardia del paesaggio², di porre fine alla perdita di biodiversità³ e si propone di tutelare la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

flora e della fauna selvatiche⁴. Visto che considera il suolo una risorse sostanzialmente non rinnovabile⁵, e la sicurezza alimentare⁶ una preoccupazione, è legittimo chiedersi se è opportuno precipitarsi su una politica di consumo di suolo senza precedenti in una delle ultime zone rurale non montane d'Italia preservate dallo sprawl urbano - grandi spazi naturali e rurali non tramortiti.

Una serie di articoli scientifici sulle criticità del fotovoltaico a terra è disponibile al seguente collegamento:

<http://www.exploretuscia.com/il-fotovoltaico-a-terra-una-pratica-sostenibile-articoli-scientifici/>

Alcuni problemi, più ovvi di altri, sono già oggetto di dibattito, come ad esempio:

- a) la cancellazione del paesaggio rurale e degli ecosistemi connessi; potenziali danni alla biodiversità;
- b) lo stravolgimento degli elementi sociali, identitari-percettivi ed economici del territorio;
- c) l'attuale confusione normativa circa le responsabilità dello smantellamento degli impianti e dello smaltimento dei pannelli a fine regime nonché del ripristino dello status quo ante sui terreni interessati.

Vanno poi dettagliate le seguenti ulteriori criticità, che descriviamo qui di seguito.

Consumo di suolo

"Consumo di suolo, Toscana in testa. Viterbo è infatti la provincia dove nel 2017 la percentuale di terra passata al cemento, e non solo, è cresciuta più di tutte a livello nazionale. Un secco +0,91%. A seguire, Verona (+0,71%), Vicenza (+0,67%), Bolzano (+0,65%), Venezia (+0,57%), Vercelli (+0,54%) e Treviso (+0,49%)."

Lo dice l'Ispra, l'istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici 2018", pubblicato assieme al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il caso di Montalto.

"Il comune di Montalto di Castro, nel 2016 al primo posto. Ai vertici della classifica pure l'anno scorso con un incremento di quasi 63 ettari. Nel periodo precedente erano stati 65.

"In questo caso – sottolinea il rapporto – la responsabilità è in gran parte delle nuove installazioni fotovoltaiche che hanno coperto aree precedentemente agricole".

L'Ispra, sempre a proposito di Montalto, dice anche come i campi fotovoltaici siano "già diffusamente presenti per interventi realizzati negli anni precedenti". Impianti, conclude l'istituto, "che hanno sottratto all'agricoltura enormi superfici".

Tredici impianti che coprono una superficie complessiva di circa 5 km² di terreno sono effettivamente disseminati su una superficie di 55km². Dunque possiamo stimare un fattore superficie di sprawl energetico mediamente dieci volte superiore alla superficie effettivamente occupata. 55Km² di sprawl energetico in pochissimi anni. Questo sarà il destino del comune di Tuscania che verrà uno sprawl energetico pari a praticamente 100km² per 10km² effettivamente occupati dai pannelli.

(cfr. <http://www.tusciaweb.eu/2018/12/consumo-suolo-la-toscia-cima-alla-classifica-nazionale/>).

Altri potenziali fattori critici la cui portata è tuttora scarsamente documentata :

- Alterazioni dei microclimi locali
- Effetti sul ciclo del carbonio
- impatti importanti sull'avifauna
- impatti ambientali legati alla produzione/smaltimento dei pannelli
- impronta CO2 effettiva e EROEI
- improbabilità del ripristino dei luoghi allo stato anteriore dopo il tempo della concessione per i seguenti motivi: costi alti, movimento terra superiori a 5 centimetri difficilmente ripristinati, strade bianche e aree di cemento armato
- perdita di biodiversità
- tempi di rigenerazione del suolo fertile e della biodiversità lunghissimi (il suolo come risorsa limitata)

Per approfondimenti rimandiamo al seguente collegamento

<http://www.exploretuscia.com/il-fotovoltaico-a-terra-una-pratica-sostenibile-articoli-scientifici/>

3- Necessità di massimizzare le installazioni fotovoltaiche sulle coperture degli edifici

"Su Energia 4.18, GB Zorzoli [ingegnere e docente italiano, classe 1932, esperto in energia nucleare e in fonti energetiche rinnovabili, membro dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, NDR] disegna una strategia per raggiungere l'obiettivo riducendo al minimo i nuovi impianti fotovoltaici a terra. [...]

Vanno inoltre massimizzate le installazioni fotovoltaiche sulle coperture di edifici, così da realizzare l'impianto là dove è ubicata la domanda, evitando che una parte eccessiva della generazione fotovoltaica sia installata nel Centro-Sud (dove l'irraggiamento solare è maggiore) e che l'accresciuta distanza dal baricentro dei consumi aumenti i costi per il potenziamento della rete di trasmissione.

Vanno inoltre massimizzate le installazioni fotovoltaiche sulle coperture industriali, commerciali, infrastrutturali e delle abitazione [...]

Anche se in Italia non si dispone di una mappatura completa e affidabile dei siti non altrimenti utilizzati, esistono stime relative ad aree industriali dismesse (circa 13.000 ettari), alle cave abbandonate (5.000-10.000 ettari) [...]"

(cfr. <http://www.rivistaenergia.it/2019/01/come-aumentare-il-fotovoltaico-riducendo-al-minimo-la-nuova-occupazione-di-suolo/>).

CONCLUSIONI

Ricordiamo che - richiamando ancora i dati Ispra - la Provincia di Viterbo ha già subito un enorme impoverimento ambientale e paesaggistico su tutto il territorio provinciale a causa del fotovoltaico a terra, delle centinaia di ettari già installati a partire dal 2009, senza contare gli impianti eolici da decine di aerogeneratori installati nei Comuni di Piansano, Arlena e Tessennano.

E questo grande impegno di territorio è comunque avvenuto, nonostante la Provincia di Viterbo sia scarsamente energivora, una delle meno energivore del Lazio. Inoltre il Lazio è la seconda regione d'Italia per potenza prodotta da impianti fotovoltaici a terra.

(cfr. <http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/installare-un-impianto-fotovoltaico-in-un-area-agricola.html>).

Andare oltre, con impianti della portata di Pian di Vico, significherebbe uno stravolgimento definitivo degli equilibri culturali, agricoli-produttivi, sociali-identitari, immobiliari e turistici del Lazio

e nello specifico della Maremma Viterbese, resi fin troppo labili dall'ondata fotovoltaica ed eolica già verificatasi sul territorio nonché dalle ormai "storiche" servitù costituite dalle due grandi e inquinanti centrali termoelettriche di Civitavecchia e Montalto che, oltre ad aver provocato danni alla salute dei residenti, hanno pregiudicato e inibito lo sviluppo turistico della costa alto-laziale. Uno sviluppo turistico che, com'è noto negli ultimi decenni, aveva trovato proprio del pregiato entroterra il suo spazio vitale, che tuttavia, la trasformazione industriale del territorio, irrimediabilmente provocata dai nuovi progetti fotovoltaici ed eolici, potrebbe cancellare in modo definitivo.

Peraltro non ci risulta che dagli organi che hanno autorizzato l'impianto di Pian di Vico e che sono in procinto di autorizzare in parte o in toto altri progetti depositati in Regione, sia pervenuto alla cittadinanza uno studio che escluda eventuali rischi legati all'inquinamento elettromagnetico conseguente all'enorme diffusione, già oggi ingente e che per forza di cose è destinata ad aumentare ulteriormente, di cavidotti interrati ed elettrodotti e di altre opere legate agli impianti energetici.

Per operare scelte consapevoli, gli organi regionali dovrebbero quindi prendere in considerazione non soltanto gli effetti a ogni livello dei singoli impianti bensì anche quelli provocati dal "cumulo" dei complessivi impianti, laddove autorizzati.

Le considerazioni finora mai attuate dalla Regione Lazio hanno portato, in alcuni territori a tradizionale vocazione agricola – come ad esempio Civita Castellana e Montalto di Castro – ad un'anomala concentrazione di impianti fotovoltaici, principale causa della repentina trasformazione degli ambienti rurali in ambienti industriali.

Riteniamo che uno sviluppo davvero "sostenibile" del territorio regionale non possa essere agevolato tramite così radicali e rapide trasformazioni di vocazioni secolari o addirittura millenarie, spesso ben mantenute con precise scelte politiche da parte delle comunità locali.

Inoltre non riteniamo accettabile che cambiamenti così drastici, o meglio "epocali", vengano autorizzati senza prima garantire il sufficiente e appropriato bagaglio di informazioni alla popolazione e senza prima coinvolgere quest'ultima in un dibattito pubblico finalizzato a una sua esplicita dichiarazione di consenso o diniego ai cambiamenti che - se effettuati - inciderebbero gravemente sulla vita dell'intera collettività, spesso con impatti sovracomunali ed irreparabili.

Ad opporsi in maniera decisa anche il **Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** ha comunicato (nota prot. n. 7287 dell'11 marzo 2019) di aver proposto formale **opposizione** (art. 14 *quinques*, comma 1°, della legge n. 241/1990 e s.m.i.) davanti al **Consiglio dei Ministri** avverso la determinazione del 6 febbraio 2019 *“con la quale la Regione Lazio, disattendendo i pareri negativi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha concluso positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto”* di realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”*, proposto dalla società energetica romana DCS s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune di Tuscania(VT).

Assotuscania
Italia Nostra
Forum Ambientalista
GRIG
Legambiente
LIPU

Per visualizzare foto dell'area del comune di Tuscania interessata dai progetti:

<http://www.exploretuscia.com/tuscania-area-destined-to-energy-sprawl/>

1 Strategia tematica per la protezione del suolo [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165]

2 Convenzione europea del paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000

3 Strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020

4 DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992

5 Strategia tematica per la protezione del suolo [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165]

6 Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo - 2012

ALLEGATO - NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono disciplinati dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, **come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 2011, n. 28**. I profili di maggior interesse possono essere riassunti nei seguenti punti:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti **sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti** - (comma 1);
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili **sono soggetti ad una autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione **"nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico**, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico" - (comma 3);
- **l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico**, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 - (comma 4);
- gli impianti di produzione di energia elettrica **possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici**. Nell'ubicazione **si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, **così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8**, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 - (comma 7).
- lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica è demandato a **linee guida finalizzate ad assicurare un corretto inserimento degli impianti**, con specifico riguardo agli impianti eolici, **nel paesaggio** – comma 10.

2. Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 16 del 13 gennaio 2010 - "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico"

Prima dell'emanazione delle predette linee guida la Regione Lazio con **Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 13 gennaio 2010**, di modifica alla precedente D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 ha approvato le **"Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico**, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18."

In merito all'inserimento degli impianti, l'articolo 4, comma 1 prevede **criteri generali** **"con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo armonico ed un inserimento delle fonti energetiche rinnovabili rispettoso del territorio e delle vocazioni ambientali, economiche e sociali delle Province"**.

Con particolare riferimento alla realizzazione di **impianti fotovoltaici a terra** ed eolici, il comma 3 dispone che **è considerata altamente critica nelle aree protette, di cui alla legge n.394/91 e alla L.R. n.29/97, nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)**, fatta salva l'installazione di impianti fotovoltaici, per usi ed attività compatibili con le finalità delle aree stesse, di potenza non superiore a 200 kW e destinati all'autoconsumo o al servizio di scambio sul posto. **Parimenti, la realizzazione**

degli stessi impianti è considerata altamente critica, in quanto crea pregiudizio al paesaggio e alle visuali dai luoghi di pregio storico, nei beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera a), nei beni paesaggistici inerenti beni tutelati per legge (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 9 del PTPR, e nei beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati (D.lgs n.42/2004, art.134, comma 1, lettera c) e art.10 delle NTA del PTPR), nonché nelle zone limitrofe ai beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico e ai centri storici, e nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., D.O.C., D.O.C.G.)

Il comma 5 dispone che “La progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici deve limitare il consumo di suolo, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie in grado di massimizzare il rendimento energetico dell'impianto, e comunque privilegiare il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche per la realizzazione di impianti, e in particolare cave e miniere, aree industriali dismesse e siti di stoccaggio dismessi, siti contaminati non utilizzabili per attività agricole.” Il comma 6 prevede che gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 200 kw sono costruiti a una distanza minima tra i generatori non inferiore ad 1 km.

Quanto al Procedimento di Autorizzazione unica, l'articolo 5, comma 10 dispone che “nelle zone di interesse paesaggistico e naturalistico sottoposte alle disposizioni del Codice dei beni culturali di cui agli articoli 136 e 142, la documentazione al fine dell'autorizzazione prevista agli articoli 146, e 159 del medesimo Codice, deve contenere anche lo studio di inserimento paesistico ai sensi della L.R. n. 24/98 e successive modificazioni. Inoltre, ai sensi del successivo comma 12, lettera e) “Nei casi in cui le Amministrazioni locali abbiano individuato apposite aree da destinare alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la realizzazione degli stessi al di fuori delle zone programmate, comporta la variazione dello strumento urbanistico e la determinazione finale della Conferenza costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, quater, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Sul provvedimento così espresso, si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio comunale ai sensi del procedimento di cui al comma 2, art. 5 DPR 447 20 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve, in quanto prevalenti, le disposizioni contenute nei PTP vigenti e nel PTPR adottato con DGR 556 del 25/7/2007 e DGR 1025 del 21/12/2007, nonché nei Piani d'assetto dei parchi, riserve e aree naturali protette statali e regionali.”.

3. D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono state emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Nelle premessa viene specificato che “occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio; si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria”.

Tali principi vengono declinati nel paragrafo 15.3, il quale dispone che “Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in

zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.

La parte IV è dedicata all'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio.

Tra i criteri generali di cui al paragrafo 16 si riportano, in particolare, i seguenti:

- c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il **minor consumo possibile del territorio**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- d) il **riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche**, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la **minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi**, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali, all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) **una progettazione legata alle specificità dell'area** in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza **l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale**, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di **soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi**, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse **da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico**;
- g) il **coinvolgimento dei cittadini** in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Il **paragrafo 16.4** dispone inoltre che **"Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità** (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) **e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

4. La disciplina relativa all'individuazione delle aree non idonee da parte delle regioni

L'articolo 12, comma 10, del d.lgs 387/2003 prevede che in attuazione delle linee guida statali, le regioni possono procedere alla **indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti**. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. La disciplina nazionale è definita dal **paragrafo 17. 1 delle linee guida approvate con DM 17 settembre 2010.**

In particolare, le regioni possono individuare - attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della l. 244/2007, in conseguenza dei quali la Regione provvede al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione, in base a quanto previsto nel **paragrafo 17.2 e 17.3** delle linee guida.

Paragrafo 17 del DM 10 settembre 2010 e Allegato 3

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla **indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.**

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni **attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale** che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (**burden sharing**), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. **Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme.** Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.

17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, **le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2.** Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopracitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto.

L'Allegato 3 (paragrafo 17) dispone che **l'individuazione delle aree non idonee** dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e **sulla base dei seguenti principi e criteri:**

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su **criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;**

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) **ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;**

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei **non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.** La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei **le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;**

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, **le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:**

- i siti inseriti nella lista del **patrimonio mondiale dell'UNESCO**, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla **Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004**, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

- zone all'interno di **coni visuali** la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di **notorietà internazionale di attrattiva turistica**;
- zone situate in **prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso**;
- le **aree naturali protette** ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le **zone umide di importanza internazionale** designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella **Rete Natura 2000** designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni **determinanti per la conservazione della biodiversità** (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le **aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità** (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) **e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (**P.A.I.**) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- **zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004** valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.